



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217, recante "ordinamento del personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco a norma dell'art.2 della legge 30 settembre 2004, n.252" e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi Vigili del Fuoco;

VISTO l'articolo 10, comma 10, del Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70, recante "Semestre Europeo - Prime Disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, con cui si fissa la durata del corso in sei mesi di cui almeno uno di applicazione pratica;

CONSIDERATO che lo Schema di Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del citato Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217, già sottoposto alla procedura del "sentito sindacale", è attualmente alla firma dell'On.le Ministro;

RAVVISATA la necessità di adottare il programma didattico e definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui sopra;

DECRETA

Art. 1.

Durata e sedi di svolgimento del Corso

1. Il 70° Corso di formazione per Vigili del fuoco in prova ha inizio il 27 aprile 2011 e si svolge per complessivi sei mesi, di cui cinque di formazione e uno di applicazione pratica.
2. E' destinato a 822 corsisti, ripartiti in 20 reparti, di circa 40 unità ciascuno.
3. L'attività didattica si svolge, per la totalità degli allievi, presso le Scuole Centrali Antincendi, con l'eccezione di quanto specificato ai successivi commi 4 e 6.
4. Presso la Scuola di Formazione Operativa si svolgono, per la totalità degli allievi, le attività didattiche di seguito indicate:
 - giornata di applicazione pratica per l'attrezzatura "gruppo oleodinamico" (cesoie e divaricatori) e fase teorica propedeutica all'impianto di Camera a fumo (autorespiratori);
 - modulo "Impianti di addestramento";
 - modulo "Autoprotezione in ambiente acquatico";



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- materie teoriche non valutative relative a "Prevenzione Incendi" e "Polizia Giudiziaria", da effettuarsi in concomitanza con il modulo "Impianti di addestramento", al fine di ottimizzare i periodi di attività didattica in funzione della rotazione degli allievi sugli impianti stessi.
5. L'attività prevista presso la Scuola di Formazione Operativa avverrà secondo una rotazione dei reparti stabilita dallo Staff di Coordinamento del corso, in accordo con le Direzioni di sede, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative.
 6. Nel mese di agosto, per tre settimane, gli allievi proseguiranno l'attività didattica presso i Comandi di residenza.

Art. 2.

Staff Didattici

1. In considerazione delle caratteristiche di complessità del corso ed al fine di indirizzare, supportare e monitorare lo svolgimento dell'attività didattica nelle sedi della DCF interessate, viene nominato dal Direttore Centrale per la Formazione uno Staff Didattico di Coordinamento così composto:
 - n° 1 Coordinatore del corso (individuato fra i funzionari del ruolo direttivo, in servizio presso la Direzione Centrale per la Formazione);
 - n° 9 Vice-coordinatori (individuati fra i funzionari del ruolo direttivo o non direttivo, in servizio presso la Direzione Centrale per la Formazione).
2. Per l'espletamento delle mansioni previste dall'incarico ricevuto, il Coordinatore ed i Vice-coordinatori si avvalgono di Segreterie Didattiche ed Amministrative.
3. Al fine di consentire la funzionale attuazione ed il corretto svolgimento dell'attività didattica, viene nominato dal Direttore Centrale per la Formazione uno Staff Didattico per ciascuna sede interessata dallo svolgimento del corso, così composto:
 - n° 1 Direttore di sede, presso ciascuna sede didattica (individuato fra i funzionari del ruolo direttivo, in servizio, rispettivamente, presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa);
 - n° 8 Vice-direttori, così ripartiti: n.4 unità in servizio presso le Scuole Centrali Antincendi, n.2 unità in servizio presso la Scuola di Formazione Operativa, n.2 unità in servizio presso l'Area Formazione Motoria Professionale (individuati fra i funzionari del ruolo direttivo o non direttivo);
 - massimo n° 1 tutor didattico per ciascuna sezione (2 reparti), individuato tra i funzionari dei ruoli operativi del Corpo Nazionale VV.F.
4. Ciascuno Staff didattico è operante in relazione alle necessità del 70° corso.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 3.

Programma del corso

1. Il programma del corso si articola in moduli didattici teorici, moduli teorico-pratici intensivi ed in moduli pratici, secondo la sinopsi riportata in allegato.
2. La giornata didattica tipo si articola in periodi didattici della durata di 45 minuti netti. Il programma didattico prevede, nelle giornate dal lunedì al giovedì, n. 8 periodi didattici e, nella giornata del venerdì, n. 6 periodi didattici.
Le attività didattiche giornaliere sono precedute da un periodo "zero", dedicato alla reazione fisica, e si concludono con un nono periodo, dedicato allo studio libero guidato.
3. Il Coordinatore del Corso e/o il Direttore di sede possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.

Art. 4.

Frequenza del corso ed ammissione all'esame finale

1. Non sono ammessi a sostenere l'esame finale, di cui al successivo art.9, i corsisti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni.
2. I periodi di mancata frequenza dell'attività didattica dovuti ad eccezionali esigenze di servizio, in ottemperanza a specifiche disposizioni del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Vice Capo Dipartimento Vicario non vengono computati ai fini del presente articolo.
3. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di nove periodi didattici (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel monte dei giorni di cui al comma 1.
4. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 3 del presente articolo, non sono considerate assenza dal corso le ore o le giornate di permesso fruito dagli allievi per prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria e solo qualora tale motivazione venga adeguatamente documentata.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 5.

Dimissioni o espulsioni dal corso

1. E' dimesso dal corso:
 - a. il Vigile del Fuoco corsista che non superi l'esame teorico-pratico al termine del corso di formazione;
 - b. il Vigile del Fuoco corsista che non sia ammesso all'esame teorico-pratico al termine del corso di formazione per i motivi indicati al successivo art.8 commi 7 e 8;
 - c. i Vigili del Fuoco corsisti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi ed anche se assenti sin dal primo giorno di convocazione; se l'assenza è stata determinata da infermità, gli allievi, dopo la riacquistata idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso utile successivo; i corsisti di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
 - d. i Vigili del Fuoco corsisti che dichiarino di rinunciare al corso; in tal caso, non potranno essere ammessi a partecipare a corsi successivi e cessano da ogni rapporto con l'Amministrazione.
2. Sono espulsi dal corso i Vigili del fuoco corsisti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
4. L'espulsione e la dimissione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, lett. c) del presente articolo.
5. I Vigili del Fuoco corsisti di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, dimessi dal corso di formazione a causa di assenza dovuta ad infermità, sono ammessi, su disposizione del Capo Dipartimento, a ripetere una sola volta il corso mediante ammissione al primo corso successivo utile.
6. I Vigili del Fuoco corsisti dimessi dal corso di formazione ed ammessi, ai sensi del precedente punto 1, lett. c), al primo corso utile successivo, se nuovamente dimessi dal corso per qualsiasi motivo, cessano da ogni rapporto con l'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 6.

Sistema di valutazione

1. Durante il corso di formazione i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche a solo scopo diagnostico, di cui al successivo art. 7.
2. Durante il periodo di svolgimento del corso di formazione, i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche a carattere sia diagnostico che sommativo, di cui al successivo art. 8.
3. Al termine del corso, i corsisti sono sottoposti ad esame finale, di cui al successivo art. 9.
4. Tanto i risultati delle verifiche periodiche a carattere sia diagnostico che sommativo, quanto quelli dell'esame finale sono acquisiti ed elaborati mediante sistemi informatizzati e determinano il voto complessivo di fine corso, espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale, conseguito da ciascun allievo.
5. Tutta la documentazione cartacea e di elaborazione dei dati è conservata presso l'Area I della Direzione Centrale per la Formazione.

Art. 7.

Prove di verifica periodiche a solo scopo diagnostico

1. Le prove di verifica periodiche di cui all'art. 6 comma 1, finalizzate al monitoraggio dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento, sono relative ai seguenti moduli didattici:
 - *Aeroportuale (modulo didattico teorico),*
 - *Patente terrestre – II categoria VF (modulo teorico),*
 - *Costruzioni e Puntellamenti (parte teorica e pratica),*
 - *Salvamento a nuoto- ai sensi della Circ.DCF 427/2006- (prova prevista per i soli allievi che ottengono valutazioni ottimali sia nello screening iniziale natatorio, con conseguente avvio al percorso didattico del salvamento a nuoto, sia nelle verifiche natatorie di cui al successivo art.8 comma 5).*
2. I risultati delle verifiche intermedie a solo carattere diagnostico non contribuiscono alla determinazione del voto complessivo di fine corso, ma vengono acquisiti agli atti del fascicolo personale dell'allievo e sono utili per la definizione, successiva al termine del corso di ingresso, del percorso formativo individuale del dipendente, anche in funzione delle esigenze di organizzazione operativa del Comando di assegnazione.
3. I risultati delle verifiche intermedie di cui al presente articolo, per le finalità indicate al precedente comma 2, sono comunicati dal Coordinamento del corso al Comando di prima assegnazione di ciascun allievo.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 8.

Prove di verifica periodiche a carattere sia diagnostico che sommativo

1. Le prove di verifica periodiche di cui all'art.6 comma 2, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento, sono relative a moduli teorici, moduli teorico-pratici intensivi, moduli pratici di addestramento professionale e di addestramento ginnico-natatorio.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione delle verifiche periodiche concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art.10 c.1.
3. Le prove di verifica delle conoscenze teoriche, consistenti in questionari a risposta multipla, riguardano i seguenti moduli didattici:
 - Chimica
 - Sostanze pericolose
 - Sostanze estinguenti
 - Attrezzature di intervento
 - Dispositivi di protezione individuale
 - Idraulica
 - Procedure operative standard

La valutazione, per ciascuna prova, viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

La valutazione relativa ai moduli teorici, che concorre fino ad un massimo di 10/100 alla composizione del voto complessivo di fine corso, è data dalla media dei risultati ottenuti nelle singole verifiche periodiche previste dal programma.

Al fine di ottimizzare i tempi dell'attività didattica le verifiche periodiche relative ai moduli teorici potranno essere raggruppate e svolte nell'ambito di una o più giornate specificate nel programma.

4. La valutazione relativa ai moduli teorico-pratici intensivi ed ai moduli pratici/addestrativi concorre fino ad un massimo di 30/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è così composta:
 - a) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni delle prove relative alle attrezzature di intervento (Estintori, Motopompe, Motoseghe, Mototroncatrici, Gruppo pneumatico di sollevamento, Gruppo oleodinamico, Lancia termica) ed agli impianti S.F.O. (Camera a fumo);



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- b) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di tecniche specifiche (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario – Autoprotezione in ambiente acquatico – Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello fase A);
- c) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di addestramento professionale (Scala aerea, Scala a ganci, Scala italiana, Cordami e nodi).

La valutazione, per ciascuna delle prove finali relative ai suddetti moduli, viene espressa in centesimi, ovvero in altra base successivamente trasformata in base centesimale mediante opportuni fattori di conversione. Le medie delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elaborate senza arrotondamenti.

A seconda delle prove, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi; inoltre può essere unico, oppure può essere il risultato della combinazione dei punteggi conseguiti dall'allievo nelle varie fasi in cui si articola la valutazione. Più precisamente:

- Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli “Scala aerea”, “Scala a ganci”, “Scala italiana”, “Estintori”, “Motopompa”, “Motosega”, “Mototroncatrice”, “Gruppo pneumatico di sollevamento”, “Gruppo oleodinamico”, “Lancia termica” e “Camera a fumo” il giudizio è unico; la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
- Per la prova pratica relativa al modulo “Cordami e nodi”, la valutazione è complessiva e dipende dal punteggio conseguito dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (esecuzione di un “nodo di ancoraggio”, esecuzione di un “nodo di giunzione”, esecuzione di un “nodo di salvataggio”, estratti a sorte dall'allievo fra quelli previsti dal programma del modulo).

La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Una valutazione insufficiente, in una qualsiasi delle fasi costituenti la prova, determina l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova pratica (tre fasi di valutazione).

Qualora l'allievo abbia raggiunto la sufficienza in tutte le tre fasi costituenti la prova, il punteggio complessivo è composto dalla somma ponderata dei punteggi parziali, secondo la seguente formula:

$$V_{\text{cordami e nodi}} = V_{N. \text{ ancoraggio}} * 0,3 + V_{N. \text{ giunzione}} * 0,2 + V_{N. \text{ salvataggio}} * 0,5$$

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Tecniche di Primo Soccorso Sanitario”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovra pratica BLSD, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:

- a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
- b) prima manovra pratica (BLSD): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
- c) seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo "Autoprotezione in ambiente acquatico", la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione). Il test teorico è propedeutico alle fasi pratiche: il superamento del test teorico, cioè, è condizione necessaria per l'ammissione alle fasi successive. La sequenza delle manovre pratiche ("prima" e "seconda" postazione) non è, invece, vincolante.

La sufficienza si ottiene se si verificano tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 15 su 20;
- b) manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 14/23, con massimo uno zero per ogni sottomanovra;
- c) manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 14/23, con massimo uno zero per ogni sottomanovra.

Una valutazione insufficiente determina l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova teorico-pratica (tre fasi di valutazione).

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo "Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello – fase A", la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione). Il test teorico è propedeutico alle fasi pratiche: il superamento del test teorico, cioè, è condizione necessaria per l'ammissione alle fasi successive. La sequenza delle manovre pratiche ("prima" e "seconda" postazione) non è, invece, vincolante.

La sufficienza si ottiene se si verificano tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 28 su 35;



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- b) manovre pratiche: punteggio totale (somma dei punteggi conseguiti sulle due postazioni) maggiore o uguale a 62/102, ottenuto come segue:
- prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
 - seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.

Una valutazione insufficiente determina l'interruzione dalla verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova teorico-pratica (tre fasi di valutazione).

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

Come già specificato, ai fini del calcolo del voto complessivo finale, i singoli punteggi componenti ottenuti in tutte le prove teorico-pratiche sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Per ciascuna delle prove sopra descritte, i criteri di valutazione, gli eventuali fattori di conversione, nonché il procedimento di calcolo per la definizione del voto complessivo della prova, sono riportati nelle specifiche schede di verifica, allegate al presente decreto.

5. Le prove ginniche e natatorie sono svolte al termine dei rispettivi programmi di formazione. La valutazione complessiva delle verifiche ginnico-natatorie concorre fino ad un massimo di 10/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è composta come di seguito riportato.

- a) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nelle quattro prove di cui si compone la verifica ginnica: "Scavalcamenti e volteggi" (plinto e parete), "Traslocazioni in sospensione" (scala orizzontale), "Trasporti" (persone), "Corsa di 1600 metri piani".

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica ginnica, tutti i punteggi delle quattro prove dovranno essere espressi in centesimi, pertanto anche il tempo ottenuto nella prova della "Corsa di 1600 metri piani" dovrà essere convertito in centesimi mediante la tabella di conversione riportata in calce alla specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- punteggio medio su tutte le prove maggiore o uguale a 60/100;
- punteggio di ciascuna prova superiore a zero.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, al fine di raggiungere la sufficienza così come stabilita al precedente capoverso, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- b) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nella seconda e nella terza delle tre prove di cui si compone la verifica natatoria (*"Nuoto orizzontale in immersione"*, *"Sostentamento verticale"*, *"Nuoto in stile libero"*).

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica natatoria, i singoli tempi ottenuti nella seconda e nella terza delle tre prove sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi mediante la tabella di conversione riportata nella specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- superamento della prima prova: 12 metri di nuoto orizzontale in immersione;
- punteggio in ciascuna delle due prove successive non inferiore a 60/100.

Il conseguimento della sufficienza comprova il raggiungimento del requisito del "saper nuotare", così come definito dalla Circ.MISA 8/2006.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

Per ciascuna delle prove ginniche e natatorie sopra descritte, i criteri di valutazione, le tabelle di conversione, nonché il procedimento di calcolo per la definizione del voto complessivo della prova, sono riportati nelle specifiche schede di verifica, allegate al presente decreto.

6. L'allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 7 del presente articolo.
7. Il corsista per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 6, non sarà ammesso all'esame finale e verrà dimesso dal corso come disposto dall'art.5, comma 1, lettera b).
8. Il corsista che in più di due prove di recupero ottenga una valutazione insufficiente, non sarà ammesso all'esame finale e verrà dimesso dal corso come disposto dall'art.5, comma 1, lettera b).
9. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, saranno individuati dei periodi destinati al recupero delle verifiche periodiche di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, la cui durata complessiva sarà non inferiore ad una settimana.
10. Nella fase terminale del corso e, comunque, prima dello svolgimento degli esami finali, sarà individuato un periodo, di durata complessiva non inferiore a tre giorni, destinato allo svolgimento delle verifiche per gli allievi risultati, a vario titolo, assenti in una o più prove di verifica e/o recupero periodiche.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 9.

Esame finale

1. Al termine della fase formativa del corso, ciascun corsista è sottoposto ad un esame finale, presso le Scuole Centrali Antincendi. L'esame finale consiste in una prova scritta, un percorso operativo di intervento e una prova pratica.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, elaborato senza arrotondamenti, concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art.10 c.1.
3. La prova scritta, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 20/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in un questionario a risposta multipla e verte sugli argomenti oggetto del corso.

La valutazione viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale, e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

4. Il percorso operativo di intervento, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 22,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in una sequenza di operazioni che comportano l'applicazione di tecniche operative e l'utilizzo di attrezzature di soccorso, come di seguito riportato:

Prima postazione:

- a) Vestizione;
- b) Manovra n° 1: trave di equilibrio con trasporto di due manichette ed una lancia da Ø 45;
- c) Manovra n° 2: indossamento dell'autorespiratore a ciclo aperto – salita al 2° piano del castello di manovra con l'uso della Scala Italiana – vestizione dell'autorespiratore.

Seconda postazione:

- d) Vestizione;
- e) Manovra n° 3: recupero e spegnimento di bombola di GPL.

La valutazione finale della prova del percorso operativo di intervento, elaborata senza arrotondamenti, è data dalla media delle valutazioni conseguite nelle fasi da a) ad e). La prova si intende superata con giudizio di sufficienza se si consegue un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

I criteri di valutazione del percorso operativo sono riportati nella specifica scheda di verifica, allegata al presente decreto.

5. La prova pratica, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 7,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste nell'utilizzo di una delle attrezzature di cui all'art. 8, comma 4 lettera a), estratta a sorte dalla Commissione d'esame finale almeno una settimana prima della data di inizio degli esami. La valutazione della prova viene condotta in base a quanto stabilito all'art. 8, relativo alle verifiche periodiche.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 10.

Graduatoria di fine corso

1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (10/100) + V_{\text{pratici}} * (30/100) + V_{\text{ginnico-natatorie}} * (10/100)]_{\text{prove periodiche}} + \\ + [V_{\text{scritto}} * (20/100) + V_{\text{percorso}} * (22,5/100) + V_{\text{pratica}} * (7,5/100)]_{\text{esame finale}}$$

dove:

- il risultato complessivo delle verifiche periodiche è composto dalla somma pesata della valutazione di cui all'art.8 comma 3, della valutazione di cui all'art.8 comma 4 e della valutazione di cui all'art.8 comma 5;

- il punteggio complessivo dell'esame finale è composto dalla somma pesata della valutazione relativa alla prova scritta di cui all'art.9 comma 3, della valutazione relativa al percorso operativo di intervento di cui all'art.9 comma 4 e della valutazione della prova pratica di cui all'art.9 comma 5.

Pertanto il voto di fine corso viene determinato, fino a 50/100, dall'esito delle verifiche periodiche e, per i restanti 50/100, dall'esito delle prove di esame finale.

2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle verifiche periodiche, la valutazione di sufficienza conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60; analogamente, la valutazione di sufficienza conseguita nella prova di accertamento specifico in sede di esame finale, prevista all'art.8 comma 6, annulla e sostituisce le precedenti valutazioni di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,36.
3. Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dall'Area I della Direzione Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Roma, 05-08-2011

AB/is

IL DIRETTORE CENTRALE

AGRESTA

Sinopsi dell'articolazione in moduli del programma del Corso VV.F. in prova

PRIMA FASE 5 mesi

Monte PERIODI totale 22 SETTIMANE	836	Pratiche amministrative e festività	62	Monte PERIODI UTILI	774
MODULI DI TEORIA	Periodi 45'	MODULI DI PRATICA PROFESSIONALE	Periodi 45'	MODULI TEORICO-PRATICI INTENSIVI	Periodi 45'
Organizzazione del CNVVF e Protezione Civile e Ruolo del Vigile del Fuoco	4	Reazione fisica giornaliera (30')		Camera a fumo + VERIFICA	4
Rapporto di lavoro	2	Addestramento ginnico professionale finalizzato	28	Pozzi e cunicoli	4
Competenze comportamentali - Outdoor training	38	Verifica Ginnica	4	Allestimento campo base	2
Chimica e fisica del fuoco	12	Addestramento natatorio	22	Pensilina di carico (4 h tracim. ; 2 h passo d'uomo)	6
Verifica in itinere Chimica e fisica del Fuoco	1	Verifica Nuoto	4	G.P.L. - flangia e bottiglia	4
Sostanze pericolose	10	Esecuzione e applicazioni di nodi	8	Idrocarburi	4
Verifica in itinere Sostanze pericolose	1	Verifica Nodi	4	Interventi simulati n° 1 e n° 2 *	8
Sostanze estinguenti, estintori ed impianti fissi antincendio	6	Autorespiratori	16	Tirfor	2
Verifica in itinere sost. Esting.	1	Motopompe + VERIFICA	8	Cesoie e Divar. (2) + VERIFICA	4
DLgs81 + DPI	8	Motoseghe + VERIFICA	8	T.P.S.S.	32
Verifica in itinere DPI	1	Cesoie e Divar. (prima parte)	4	Verifica T.P.S.S.	6
Idraulica	8	Estintori + VERIFICA + altre	8	A.T.P.	30
Verifica in itinere di Idraulica	1	Cusoni + VERIFICA	8	Verifica A.T.P.	8
Lavorare in sicurezza + POS + Pianificazione intervento	8	Lancia termica + VERIFICA	8	Tecniche S.A.F.	30
Verifica in itinere di POS	1	Mototroncatrice + VERIFICA	8	Verifica S.A.F.	8
Elementi di Diritto Costituzionale	6	Tubazioni e stendimenti	4		
Prevenzione sanitaria integrata	4	Automezzi (APS)	4		
		Scala italiana	54		
		Verifica Scala italiana	4		
		Scala ganci	54		
		Verifica Scala a ganci	4		
		Scala aerea	16		
Recuperi	122	Verifica Scala aerea	4		
Telecomunicazioni	4	Esercitazione Radio	4		
Elettrotecnica	8	Automezzi (altri)	6		
Prevenzioni incendi	8				
Polizia Giudiziaria	8				
Sala Operativa	2				
Recuperi agosto	66				
TOTALE	330	TOTALE	292	TOTALE	152
					774

SECONDA FASE 1 mese

Monte PERIODI totale 4 SETTIMANE	152	FESTIVITA'	8	Monte PERIODI UTILI	144
MODULI DI TEORIA	Periodi 45'	MODULI DI PRATICA PROFESSIONALE	Periodi 45'	MODULI TEORICO-PRATICI INTENSIVI	Periodi 45'
Energia nucleare e strumentazione radiometrica	8			Costruzioni - dissesti statici - puntellamenti	38
Aeroporuale teoria + verifica diagnostica	38	Esercitazione di radiometria	4		
Patente di guida II cat. (modulo teorico) + verifica diagnostica	38				
Recuperi	18				
TOTALE	102	TOTALE	4	TOTALE	38
					144